



**COMUNE DI CONVERSANO**

**Provincia di Bari**

**AREA URBANISTICA E LL.PP.**

**FONTI  
ENERGETICHE  
RINNOVABILI**

**SOMMARIO  
DELLE NORME E DELLE LEGGI**

*Aggiornamento: ottobre 2011*

IL DIRETTORE  
AREA URBANISTICA E LL.PP.  
Ing. Andrea Lorusso

## **PREFAZIONE.**

Il presente documento è strutturato e suddiviso nei seguenti paragrafi:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Premesse                            | pag. 1  |
| 2. Riepilogo delle norme e delle leggi | pag. 2  |
| 3. Urbanistica ed edilizia             | pag. 22 |
| 4. Esame istruttorio.                  | pag. 23 |

Il paragrafo 4 contiene un abaco riepilogativo delle procedure amministrative e dei titoli abilitativi.

Nel testo sono state utilizzate le seguenti abbreviazioni:

- |        |   |
|--------|---|
| C.E.   | Comunità Europea                        |
| C.R.   | Circolare Regionale                     |
| D.I.A. | Denuncia di Inizio Attività             |
| D.G.R. | Deliberazione di Giunta Regionale       |
| D.L.   | Decreto Legge                           |
| D.Lgs. | Decreto legislativo                     |
| D.M.   | Decreto Ministeriale                    |
| D.P.R. | Decreto del Presidente della Repubblica |
| L.R.   | Legge Regionale                         |
| P.A.S. | Procedura Abilitativa Semplificata      |
| R.R.   | Regolamento Regionale.                  |

## **1 – PREMESSE.**

In materia di fonti energetiche rinnovabili è stato emanato un gran numero di leggi e regolamenti, sia a livello nazionale che regionale. A livello regionale, in particolare, si sono susseguite norme e regolamenti non sempre tra loro coordinati e molto spesso con annullamento dei precedenti. A ciò si aggiungano i contrasti della normativa regionale con quella nazionale; cosa, questa, che ha prodotto alcune bocciature e annullamenti della prima da parte della Corte Costituzionale, così creando gravi vuoti e confusioni a livello istruttorio.

La difficoltà di procedere con certezza e serenità alla istruttoria delle pratiche edilizie in materia, ha quindi indotto lo scrivente ad esaminare e riassumere con la massima attenzione le suddette leggi e norme regolamentari.

Frutto di detto lavoro è il presente documento, in cui si riportano un riepilogo di dette leggi e norme, specifiche considerazioni sugli aspetti edilizi ed urbanistici e, infine, indicazioni utili per la fase istruttoria di competenza comunale.

## **2 – RIEPILOGO DELLE NORME E DELLE LEGGI.**

Si riporta di seguito l'elenco delle norme e delle leggi emanate, vigenti e non, in materia di fonti energetiche rinnovabili; per ciascuna si forniscono brevi cenni sulle disposizioni emanate e sulla attuale vigenza.

In giallo sono evidenziate le illegittimità o decadenze.

### **Legge 09/01/1991 n. 10 – Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.**

---

---

Per quanto qui di interesse, sembra importante rilevare che già dal lontano 1991 il legislatore ha affrontato il problema delle fonti energetiche rinnovabili. Con la legge in epigrafe vengono definite le fonti energetiche rinnovabili, che sono (art. 1, comma 3) “... *il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali*”.

Vengono, altresì, definite allo stesso comma ed articolo, le fonti di energia assimilabili alle rinnovabili, che sono “... *la cogenerazione, ... il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali, nonché da altre fonti di energia recuperabile in processi ...*”.

La legge definisce, poi, norme di carattere generale di vario genere, che non interessano più, oggi, l'istruttoria di un titolo edilizio per l'installazione di un impianto di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili.

### **Protocollo di Kyoto 11/12/1997.**

---

---

Il protocollo di Kyoto, che fa seguito alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, è uno dei più importanti strumenti giuridici internazionali volti a combattere i cambiamenti climatici. Esso contiene gli impegni dei paesi industrializzati a ridurre le emissioni di alcuni gas ad effetto serra, responsabili del riscaldamento del pianeta. Le emissioni totali dei paesi sviluppati devono essere ridotte almeno del 5% nel periodo 2008-2012 rispetto ai livelli del 1990.

Per raggiungere questi obiettivi, il Protocollo propone una serie di mezzi di azione, fra cui segnatamente il rafforzamento delle politiche nazionali in materia di riduzione delle

emissioni, tramite il miglioramento dell'efficienza energetica, la promozione di forme di agricoltura sostenibili e, per quanto qui di interesse, lo sviluppo di fonti energetiche rinnovabili.

**D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 – Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.**

---

È da ritenersi la norma basilare nella materia delle fonti energetiche rinnovabili; è, infatti (art. 1), finalizzata a “... *promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario.*”

Il decreto in epigrafe fornisce una definizione aggiornata delle fonti energetiche rinnovabili, che sono (art. 2): “... *le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas)*”.

Il decreto definisce, inoltre, gli obiettivi e le misure di promozione nazionali e detta disposizioni in materia di organizzazione amministrativa.

Sembra importante rilevare che il decreto stabilisce (art. 12) che le opere per la realizzazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili “sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”.

Si stabiliscono, poi, le seguenti norme, di rilievo per la fase istruttoria delle istanze.

La costruzione e l'esercizio degli impianti sono soggetti ad una autorizzazione unica (a seguito di procedimento unico a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate), rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione; il decreto stabilisce, inoltre, che “l'autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.

Per gli impianti off-shore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei Trasporti.

Sono, invece, soggetti a D.I.A. di competenza comunale, ex articoli 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001, le seguenti fonti rinnovabili, fino alla relativa soglia indicata (tabella “A” del decreto):

eolica	60 kW
fotovoltaica	20 kW

Idraulica	100 kW
Biomasse	200 kW
Gas e biogas	250 kW

La gran parte degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, fra cui segnatamente l'eolico ed il fotovoltaico, **“possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”**.

L'autorizzazione deve contenere l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, a seguito della dismissione dell'impianto.

Per gli impianti fotovoltaici il proponente deve dimostrare, prima del rilascio dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo interessato.

Il decreto dispone, infine, l'emanazione di linee guida ministeriali, a cui potranno seguire regolamenti regionali. Quest'ultima disposizione è di particolare rilievo per il seguito, giacché spiega l'impossibilità per le Regioni di emanare regolamenti fino a tutto il 10/9/2010, data di emanazione del D.M. che, per l'appunto, stabilisce finalmente le linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

**D.G.R. 31/5/2005 n. 716 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 387/2003.**

---

**La deliberazione regionale in epigrafe ha individuato le aree protette inopportune per la localizzazione degli impianti in oggetto (PUTT/p, pSIC, ZPS, ecc.) ed ha definito in dettaglio le procedure per il rilascio delle autorizzazioni**

**È stata revocata dalla successiva D.G.R. 23/1/2007 n. 35, di pari oggetto.**

**L.R. 11/8/2005 n. 9 – Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica.**

---

**Costituita dal solo art. 1, dispone al comma 1 la moratoria delle V.I.A. e delle procedure autorizzative per impianti eolici con istanze successive al 31/5/2005, esclusi quelli ad unica turbina di potenzialità nominale fino ad 1 MW, destinati ad autoconsumo, e quelli di piccola taglia (potenza massima complessiva 60 kW, potenza unitaria massima 30 kW, diametro rotore di 10 metri, altezza palo non superiore a 20 metri).**

Dispone al comma 3 la procedura semplificata della D.I.A. per gli impianti di piccola

taglia, ferme restando le propedeutiche procedure della V.I.A.

Dispone, infine, l'obbligo per la Giunta Regionale di definire il “*piano energetico ambientale regionale*”.

Il Comma 1 è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte Costituzionale 25/10/2006 n. 364.

Importa rilevare che la sentenza si pronuncia sul ricorso dell'Avvocatura Generale dello Stato, la quale rileva in particolare l'illegittimità costituzionale della suddetta disposizione regionale, giacché essa si pone in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in quanto impedisce il raggiungimento dell'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali costituiti dal Protocollo di Kyoto.

#### **R.R. 4/10/2006 n. 16 – Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia.**

---

Definisce impianti eolici di piccola taglia gli impianti con potenza massima complessiva di 60 kW, potenza massima unitaria di 30 kW, diametro del rotore non superiore a 10 metri, altezza del palo di sostegno non superiore a 24 metri.

Il Regolamento si applica:

- agli impianti eolici di potenza superiore a 60 kW, se costituiti da più di un aerogeneratore;
- agli impianti eolici costituiti dal un solo aerogeneratore di potenza superiore a 1 MW.

Per gli impianti di piccola taglia si conferma la necessità della V.I.A. e l'applicazione della procedura semplificata (la D.I.A.) di cui all'art. 1 comma 3 della L.R. n. 9/2005.

Esonera dalla V.I.A. gli impianti di potenza non superiore a 20 kW, per i quali vige lo scambio sul posto ovvero che siano a servizio di utenze isolate e purché la distanza dell'impianto dall'utenza elettrica servita non sia superiore a 200 m.

Dispone l'obbligo per i Comuni di dotarsi di PRIE (Piani Regolatori per l'installazione di Impianti Eolici), finalizzati alla identificazione delle aree non idonee.

Detta i criteri di redazione dei PRIE e dispone la “*valutazione integrata*”.

Subordina (art. 14) la realizzazione di impianti eolici all'adozione da parte dei Comuni

dei PRIE.

Con legge regionale n. 40/2007 - art. 3, comma 16 - si dispone che la realizzazione di parchi eolici è “disciplinata” dalle direttive di cui al presente regolamento, con ciò conferendo a questo valenza di legge.

Con sentenza della Corte Costituzionale n. 344/2010 i suddetti disposti della legge regionale n. 40/2007 sono stati dichiarati incostituzionali, in quanto la Regione non aveva titolo per manomettere la normativa nazionale di settore.

La sentenza non sembra chiarire se sono incostituzionali solo le disposizioni della legge n. 40/2007 o, in sua conseguenza, anche il regolamento n. 16/2006. Gli articoli pubblicati sull’argomento confermano, però, la decadenza anche del regolamento.

**D.G.R. 13/10/2006 n. 1550 - Modifiche e integrazioni alle linee guida approvate con DGR n. 716/2005.**

---

Apporta modifiche alla deliberazione regionale n. 716/2005. Decaduta con la stessa D.G.R. n. 716/2005, revocata dalla successiva D.G.R. 23/1/2007 n. 35

**D.G.R. 30/10/2006, n. 1630 - Modifica ed integrazione della deliberazione di Giunta regionale n. 1550 del 13/10/2006.**

---

Apporta modifiche alla deliberazione regionale n. 1550/2006, che a sua volta introduce modifiche alla D.G.R. n. 716/2005. Decaduta con la stessa D.G.R. n. 716/2005, revocata dalla successiva D.G.R. 23/1/2007 n. 35.

**D.G.R. 23/1/2007 n. 35 – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003.**

---

La deliberazione in epigrafe detta specifiche disposizioni ed indirizzi per la realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di favorire il perseguimento degli impegni assunti dal governo con l’adesione al protocollo di Kyoto, di favorire il corretto inserimento degli impianti nel territorio e regolamentare la procedura di installazione.

Diversamente dal D.Lgs. n. 387/2003, che dispone la D.I.A. per varie potenze in funzione della tipologia dell’impianto, questa DGR assoggetta a D.I.A. tutti gli impianti di

potenza nominale non superiore a 20 kW.

In deroga a quanto sopra, dispone la D.I.A. anche per:

- impianti fotovoltaici fino a 1 MW posti su edifici industriali e/o collocati a terra all'interno di complessi industriali esistenti o da costruire;
- impianti fotovoltaici fino a 1 MW realizzati in zone classificate agricole dai piani urbanistici;
- impianti eolici on-shore di piccola taglia;
- impianti eolici on-shore fino ad 1 MW, destinati in via prioritaria ad autoconsumo.

Detta deroga deve ritenersi inapplicabile, poiché le stesse previsioni inserite nella legge regionale n. 31/2008 sono state dichiarate incostituzionali.

Si dispongono, infine, le regole, le procedure ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione unica di competenza regionale; disposizioni di non interesse per l'istruttoria di competenza comunale e comunque superate dalle successive normative regionali (vedi successiva "Disciplina" approvata con determinazione regionale 28/12/2010 n. 3029).

#### **D.M. 19/2/2007 – Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica.**

---

Definisce i criteri e le modalità degli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici.

Utili le indicazioni delle tipologie degli impianti, ai fini del riconoscimento della parziale o totale integrazione, da cui è possibile rilevare che tra le legittime tipologie degli impianti vi sono pensiline, pergole, tettoie e frangisole. Per questa tipologia di impianti non vengono disposte prescrizioni edilizie, quali eventuali limiti di altezza.

Di rilievo, altresì, l'art. 5, comma 8, in cui si conferma che gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW sono non industriali e, quindi, non soggetti a verifica ambientale (VIA, ecc.).

Si veda il successivo D.M. 6/8/2010; in particolare, l'art. 20, che ha fornito interpretazioni e disposto modificazioni al decreto in epigrafe.

**L.R. 14/06/2007 n. 17 – Disposizioni in campo ambientale.**

---

Apporta modifiche alla legge regionale n. 11/2001 sulla V.I.A., prevedendo la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (punto B.2.g/3) per impianti di produzione da fonti rinnovabili, con esclusione di quelli per autoconsumo con produzione non superiore ad 1 MW.

Legge non più di interesse per gli impianti in esame, poiché con la legge regionale 3/8/2007 n. 25 il punto B.2.g/3 è stato ulteriormente modificato, sottoponendo alla procedura di verifica solo gli impianti eolici di potenza superiore a 1 MW.

**L.R. 3/8/2007 N. 25 – Variazione al bilancio 2007.**

---

Come sopra anticipato, apporta modifiche alla legge regionale n. 11/2001 sulla V.I.A., già modificata dalla sopra citata legge n. 17/2007, prevedendo la procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (punto B.2.g/3) per impianti “*per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con esclusione degli impianti con produzione massima di 1 MW*”.

**L.R. 19/2/2008 n. 1 – Legge di bilancio.**

---

Di interesse per quanto in esame solo l’art. 27, che - in difformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 387/2003 - individua tipologie di impianti di potenza non superiore ad 1 MW da sottoporre alla D.I.A., anziché all’autorizzazione unica.

Articolo non più di interesse, in quanto abrogato dalla L.R. n. 31/2008.

**D.Lgs. 30/5/2008 n. 115 – Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.**

---

Di interesse, per la procedura abilitativa, l’art. 11, epigrafato “*Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari*”, che dispone quanto segue.

Ai commi 1 e 2 dispone deroghe per il calcolo di volumi e distanze in caso di maggiori spessori delle strutture edilizie finalizzati all’efficientamento energetico.

Al comma 3 stabilisce che sono interventi di manutenzione ordinaria, non soggetti alla

D.I.A., ma solo soggetti a comunicazione preventiva al Comune:

- a) l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore ad 1 metro;
- b) impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; a condizione che la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto.

Da rilevare che le disposizioni di cui al punto b) non dispongono limiti per la potenza installabile.

Al comma 4 stabilisce la validità delle suddette disposizioni fino all'emanazione di apposita normativa regionale con analoghi fini semplificativi.

Dette norme sono state confermate dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10/9/2010, di seguito riportato.

**R.R. 14/7/2008 n. 12 – Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse.**

---

Definisce i criteri per la localizzazione ed i piani di approvvigionamento degli impianti alimentati a biomasse.

**D.G.R. 1/8/2008 n. 1462 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione ... (omissis) ... relativa ad impianti alimentati da fonte eolica.**

---

Detta le linee guida per migliorare le procedure di competenza regionale, finalizzate al rilascio delle autorizzazioni uniche di impianti eolici.

Non di interesse per le procedure istruttorie di competenza comunale.

**L.R. 21/10/2008 n. 31 – Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale.**

---

La legge è finalizzata al riequilibrio ambientale, tramite la stipulazione di accordi con gli operatori industriali per l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e la conseguente riduzione delle emissioni inquinanti.

Sempre ai fini del riequilibrio ambientale detta, altresì, le seguenti disposizioni.

Art. 2, comma 1 – Vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici:

- nelle zone agricole qualificate dagli strumenti urbanistici come di particolare pregio, con speciale riferimento alle zone ricadenti negli ambiti estesi A e B del PUTT/p regionale;
- nei terreni in cui sono coltivati uliveti monumentali ex L.R. n. 14/2007;
- nei siti della Rete Natura 2000;
- nelle aree protette nazionali ex legge n. 394/1991;
- nelle aree protette regionali ex L.R. n. 19/1997 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia);
- nelle oasi istituite ex L.R. n. 27/1998 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, ecc.);
- nelle zone umide tutelate a livello internazionale (convenzione Ramsar esecutiva ex D.P.R. n. 448/1976);

Art. 2, comma 2 – Consente ai Comuni di individuare parti di territorio di particolare pregio, in cui vietare l'installazione degli impianti.

Art. 2, comma 3 – Stabilisce la disapplicazione dei divieti di cui al comma 1 per impianti finalizzati all'autoconsumo, per impianti di potenza non superiore a 40 kW, per impianti realizzati sulle coperture degli edifici o in aree industriali dismesse.

Art. 2, comma 4 – Vieta la realizzazione in zona agricola di impianti alimentati a biomasse.

Art. 2, commi 6, 7 e 8 – Vietano la localizzazione di aerogeneratori non finalizzati all'autoconsumo in zone SIC, ZPS, nonché negli ATE A e B del PUTT/p e, in generale, nelle aree protette nazionali e regionali, con un'area buffer di duecento metri.

Art. 3, comma 1 – Dispone la D.I.A. per gli impianti della tabella "A" di cui al D.Lgs. n. 387/2003, con potenze fino a 1 MW, nei seguenti casi:

- impianti fotovoltaici posti su edifici esistenti o da costruire, con destinazione civile, industriale, agricola, commerciale e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi, esistenti o da costruire, di fabbricati civili, industriali, agricoli, commerciali e servizi;
- impianti fotovoltaici in zona agricola, a condizione che l'area asservita all'intervento sia estesa almeno due volte la superficie radiante, con la superficie non occupata dall'impianto destinata esclusivamente ad uso agricolo;

- impianti eolici on-shore realizzati dagli enti locali o finalizzati all'autoconsumo, costituiti da un solo aerogeneratore;
- impianti idraulici;
- impianti alimentati a biomasse posti internamente a complessi esistenti o da costruire;
- impianti alimentati a gas di discarica, di depurazione e biogas, posti internamente ai luoghi di produzione.

Art. 3, comma 2 – È fatta salva la facoltà dell'interessato di ricorrere all'autorizzazione comunale per gli interventi di cui al comma 1.

Art. 3, comma 3 – Nella D.I.A. i proponenti privati sono obbligati a dichiarare di avere la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la compiuta realizzazione dell'intervento.

L'art. 2, commi 1, 2 e 3, e l'art. 3, commi 1 e 2, sopra riportati in evidenza, sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza della Corte Costituzionale 22/3/2010 n. 119, pubblicata in G.U. il 26/3/2010.

Art. 4 – Dispone gli adempimenti per il rilascio dell'autorizzazione unica regionale.

Art. 5 – Apporta modifiche alla legge regionale n. 11/2001 in materia di V.I.A., disponendo modifiche al punto B.2.g/5-bis. Disposizione superata dalle ulteriori modifiche introdotte allo stesso punto B.2.g/5-bis dalla successiva legge regionale n. 13/2010.

**Agenzia del Territorio – Nota prot. n. 23458 del 9/12/2008.**

---

Dispone l'obbligo di accatastamento degli impianti eolici e fotovoltaici quali opifici inquadrati nella categoria "D/1".

**D.G.R. 16/12/2008 n. 2467 – Integrazioni alla D.G.R. n. 1462/2008, in materia di impianti eolici.**

---

Detta integrazioni in materia di procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica di competenza regionale, previste dalla sopra riportata D.G.R. n. 1462/2008.

Non di interesse per le procedure istruttorie di competenza comunale.

**D.G.R. 3/3/2010 n. 595 – Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione relativa ad impianti eolici.**

---

Fornisce chiarimenti e limiti di applicabilità alla sopra riportata D.G.R. n. 2467/2008, in materia di autorizzazione unica per impianti eolici.

Non di interesse per le procedure istruttorie di competenza comunale.

**D.L. 25/3/2010 n. 40 – Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie, ecc.**

---

Detto decreto, convertito con legge n. 73/2010, ha modificato l'art.6 del D.P.R. n. 380/2001 – Testo Unico dell'edilizia, disponendo per le problematiche in esame che *"pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444"* costituiscono attività edilizia libera sottoposta a sola comunicazione di inizio lavori al Comune interessato, anche per via telematica.

**Legge 4/6/2010 n. 96 - Adempimenti conseguenti all'appartenenza alla C.E.**

---

L'art. 17 detta atti di indirizzo per il governo, affinché provveda in apposito decreto di attuazione di direttive europee a promuovere, semplificare ed incentivare la realizzazione di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili.

Non di interesse per l'istruttoria comunale e regionale.

**D.L. 8/7/2010 n. 105 (convertito in legge 13/8/2010 n. 129) – Misure urgenti in materia di energia ecc.**

---

---

Cosiddetto "Decreto salva Puglia".

Stabilisce misure per la cooperazione Stato-Regioni in merito a produzione di energia da fonti rinnovabili che rivestono carattere strategico nazionale; istituisce un sistema informatico integrato per i mercati dell'energia elettrica e del gas; dispone altre e varie norme non di interesse di questa trattazione.

Per quanto qui di specifico interesse, all'art. 1 - quater fa salve le D.I.A. presentate in forza di leggi regionali, anche se in contrasto con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 387/2003, purché gli impianti entrino in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

La legge di conversione è entrata in vigore il 19/8/2010; pertanto, sono fatte salve D.I.A. presentate prima del 26/3/2010 (data di pubblicazione sulla G.U. della sentenza della Corte Costituzionale n. 119/2010) ed i cui impianti siano entrati in esercizio entro il 16/01/2011.

Vedasi, nel merito, la successiva circolare 15/12/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico, di seguito qui riportata.

Denominato decreto salva Puglia, poiché ha disposto nuova legittimazione delle D.I.A. inoltrate ai Comuni della Regione Puglia in forza della legge regionale n. 31/2008.

#### **D.M. 6/8/2010 – Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica.**

---

Fornisce interpretazioni del D.M. 19/2/2007 precedentemente riportato, chiarendo che - ai soli fini delle tariffe incentivanti - le pergole, le pensiline e le tettoie non possono essere riferibili a strutture realizzate in ampi spazi aperti.

Dispone che i moduli fotovoltaici collocati su edifici e non ricadenti nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 115/2008 (soggetti a sola comunicazione), sono soggetti a D.I.A., “a condizione che la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati e che il proponente abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse”.

Si evidenzia che non si pongono limiti di potenza.

Per quanto attiene all’assenza di prescrizioni di natura edilizia, già rilevata nella descrizione precedentemente riportata del D.M. 19/2/2007, se ne rileva la presenza in questo decreto. Infatti, nell’articolo 20 si chiarisce che per «impianto con moduli ubicati al suolo» deve intendersi una struttura con moduli distanti dal piano di campagna non più di 2,0 – 3,0 metri.

#### **D.M. Sviluppo Economico 10/9/2010 – Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.**

---

Dispone che solo ed esclusivamente le Regioni e le Province autonome possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio, nei modi e nei termini disposti dallo stesso decreto nell’allegato 3.

Le linee guida in oggetto non sono applicabili agli impianti off-shore, di competenza del Ministero dei Trasporti.

Sono dettati chiarimenti e disposizioni sulle opere connesse agli impianti e le infrastrutture di rete; in particolare, se e quando sono comprese nel titolo abilitativo.

Si conferma l'esenzione dal contributo di costruzione per gli impianti in oggetto, già previsto dall'art. 17 del D.P.R. 380/2001; si chiarisce che l'esenzione riguarda gli impianti, i lavori, le opere, le modifiche e le installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia.

Vengono dettate disposizioni sulle centrali ibride.

Si dispone che un progetto che interessi il territorio di più Regioni o più Province delegate è inoltrato all'Ente maggiormente interessato in termini quantitativi.

Si preclude il ricorso alla D.I.A. ed alla comunicazione se il proponente non ha titolo sulle aree interessate dall'impianto.

Si assoggettano a D.I.A. le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti.

Sono chiariti gli atti da allegare alle comunicazioni.

Si conferma che le comunicazioni sono consentite se conformi all'insieme delle condizioni di cui al D.Lgs. 115/2008 ed al DPR 380/2001; si aggiunge la condizione che la comunicazione è consentita se riferita ad edifici esistenti e non soggetti a vincoli di cui al D.Lgs. 42/2004.

Si conferma il ricorso alla D.I.A. per i casi previsti dal D.Lgs. 387/2003 e dal D.M. 6/8/2010.

Si allega utile e finale tabella riepilogativa dei regimi autorizzativi.

Vengono dettate disposizioni e chiarimenti per impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, residuati e biogas, nonché per anemometri.

Si definiscono i contenuti minimi per l'autorizzazione unica.

Si stabilisce che le Regioni non possono subordinare la ricevibilità e la procedibilità dell'istanza ad atti di assenso o gradimento da parte dei Comuni.

Si definisce che la procedura di V.I.A. si applica:

- ad impianti eolici ed altri impianti non termici, di potenza complessiva superiore ad 1 MW;

- per le altre tipologie di impianti a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006.

Si stabilisce, in particolare sotto il profilo urbanistico:

- che l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- che gli impianti possono essere ubicati in zone agricole, senza necessità di variante allo strumento urbanistico, ma nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno delle attività agricole e della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali.

Vengono forniti al punto 16 e relativi allegati:

- gli elementi per la valutazione positiva dei progetti, fra cui il riutilizzo di aree degradate da attività antropiche ed il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare;
- gli elementi di tutela di zone agricole caratterizzate da produzioni di qualità (DOP, DOC, ecc.);
- al solo fine di accelerare l'iter autorizzativo, vengono forniti i criteri, di esclusiva competenza regionale, per l'individuazione di aree non idonee, quali quelle a tutela ambientale e paesaggistica (chiarendo che le zone agricole non possono essere genericamente considerate siti non idonei e che i siti non idonei non possono riguardare porzioni significative del territorio o fasce di rispetto non giustificate), i siti UNESCO, con visuali storicizzate, parchi archeologici, aree naturali protette, zone umide, Important Bird Areas, ecc.

Si dispone che le Regioni sono tenute a conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili.

Si definiscono le eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, chiarendo che non sono obbligatorie e che per le attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni.

Vengono, infine, forniti elementi per il corretto inserimento di impianti eolici nel paesaggio e sul territorio, particolarmente ampi e dettagliati, per cui si rimanda al decreto in oggetto.

**D.G.R. 28/9/2010 n. 2084 – Buone pratiche per la produzione del paesaggio: approvazione schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.**

---

Approva uno schema di protocollo di intesa tra Regione, Comune e ditta proponente l'installazione degli impianti, a tutela del P.P.T.R. approvato in proposta con D.G.R. 11/1/2010 n. 1, ai sensi delle specifiche disposizioni di cui al D.M. 10/9/2010, punto 14.15.

Il protocollo di intesa prevede, in sintesi, che la ditta proponente l'installazione degli impianti provveda a propria cura e spese ad attuare azioni di mitigazione naturalistica ed ambientale sul territorio.

Non di interesse per le procedure istruttorie di competenza comunale.

**L.R. 18/10/2010 n. 13 – Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12/4/2001 n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale).**

---

Apporta modifiche alla L.R. 11/2001, disponendo la V.I.A. (punto B.2.g/5-bis) per gli impianti industriali con potenza maggiore di 1 MW destinati alla produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4; eleva la soglia a 3 MW per impianti realizzati in siti industriali dismessi, purché localizzati in zone a destinazione produttiva.

Dispone modifiche all'art. 4, disponendo l'abbassamento della soglia di ricorso alla V.I.A. per aree protette.

Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, vieta l'uso di erbicidi e veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee.

Conferma le disposizioni di cui ai punti 11 e 12 del Decreto 10/9/2010, sopra riportato, in merito al ricorso a D.I.A. o comunicazione per attività edilizia libera

Conferma il rientro nell'attività edilizia libera degli interventi compresi nell'allegato 3 del D.M. 19/2/2007, prima riportato.

**Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 15/12/2010**

---

Circolare chiarificatrice dell'ambito di applicazione del D.L. n. 105/2010, cosiddetto Decreto Salva Puglia, precedentemente riportato.

Conferma quanto disposto da detto decreto circa i limiti temporali di applicazione e chiarisce che, in caso di mancato rispetto di questi, non deve ritenersi automaticamente caducata la pratica edilizia; questa perde semplicemente la tutela prodotta dal decreto e resta, quindi, soggetta “*alla possibilità di essere impugnata dal terzo che sia a ciò legittimato, sempreché, ovviamente, i termini per l’impugnativa stessa non siano scaduti*”.

**D.G.R. 28/12/2010 n. 3029 – Approvazione della “Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”.**

---

---

La nuova “Disciplina” in epigrafe modifica e sostituisce quella approvata con D.G.R. 23/1/2007 n. 35.

Di particolare rilievo l’obbligo, per i proponenti la realizzazione e l’esercizio dell’impianto, di “*possedere i requisiti soggettivi previsti per gli imprenditori commerciali dalla legislazione vigente*”; restano esonerati da detto requisito gli impianti di potenza inferiore a 100 kW ed i casi in cui il proponente si configuri come auto produttore, così come definito dal D.Lgs. n. 79/1999.

La disciplina in epigrafe tratta, in particolare:

- della modalità di presentazione, dei contenuti della domanda di autorizzazione unica e della corposa documentazione da allegare;
- delle modalità di avvio e svolgimento del procedimento unico;
- dei contenuti dell’atto unilaterale d’obbligo, a cui è subordinato il rilascio dell’autorizzazione, con cui il proponente si impegna a favorire l’imprenditoria locale, a favorire l’assunzione di personale a tempo indeterminato per la gestione dell’impianto ed altro ancora.

Di rilievo, la conferma che “... ove occorra, l’autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico”, come già previsto dal D.Lgs. n. 387/2003 e dal D.M. 10/9/2010.

Non di interesse per le procedure istruttorie di competenza comunale.

**R.R. 30/12/2010 n. 24 – Regolamento attuativo del Decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010.**

---

---

Il regolamento in epigrafe, intitolato “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti*”

alimentati da fonti rinnovabili”, reca la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia, così come previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.

Il regolamento è dichiaratamente emanato al fine di accelerare e semplificare i procedimenti autorizzativi, con la preventiva individuazione di siti non idonei, onde evitare inutili lungaggini istruttorie ed assunzione di altrettanto inutili costi per la predisposizione di progetti non assentibili (in ossequio alle disposizioni di cui al D.M. 10/9/2010).

Il regolamento è, in sostanza, costituito da vari abachi di estremo dettaglio.

Nell’abaco di cui all’allegato 2 si riepilogano le procedure approvative in funzione della tipologia di impianto; in sostanza, si confermano quelle sin qui esaminate.

Nell’abaco di cui all’allegato 3 si individuano le aree non idonee alla installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili; per il Comune di Conversano sono citati esclusivamente:

- a) nella sezione “Aree protette regionali presenti in Puglia”, i “Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore”, tutelati dalla legge regionale 13/6/2006 n. 16;
- b) nella sezione “Zone S.I.C.”, i “Laghi di Conversano”.

Per i due casi vi è una differente previsione di compatibilità. I disposti combinati consentono esclusivamente impianti fotovoltaici integrati sui tetti di edifici esistenti e generatori eolici installati sui tetti di edifici esistenti, con altezza del palo non superiore a 1,5 metri e diametro delle pale non superiore ad 1 metro.

Si rileva che nell’art. 5 del regolamento si dispone la sua inapplicabilità ai procedimenti in corso alla data della sua pubblicazione (B.U.R.P. n. 195 del 31/12/2010).

**Determinazione dirigente regionale servizio energia 3/1/20011 n. 1 – Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.**

---

La determinazione in epigrafe stabilisce l’obbligo di presentazione delle domande di autorizzazione unica regionale con procedura telematica attraverso il portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) e fornisce le conseguenti ed indispensabili istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione, nonché le linee guida della procedura telematica.

Non di interesse per le procedure istruttorie di competenza comunale.

**D.G.R. 10/3/2011 n. 416 - Circolare n. 2/2011 “Indicazioni in merito alle procedure autorizzative e abilitative di impianti fotovoltaici collocati su edifici e manufatti in genere”.**

---

Con la circolare in epigrafe la Regione - evidentemente consapevole delle difficoltà di tipo amministrativo nel settore del fotovoltaico, oberato da una incredibile quantità di leggi, norme e regolamenti, a volte tra loro incompatibili o incongruenti - tenta di fornire valido supporto ai professionisti del settore ed ai tecnici comunali addetti all’istruttoria delle relative pratiche.

Sostanzialmente, si confermano le procedure ed i titoli edilizi abilitativi sin qui esaminati; di rilievo, i chiarimenti in materia di “serre fotovoltaiche” e i limiti di altezza per l’installazione dei pannelli dal suolo e dalle coperture degli edifici; limite, che non può superare i 2,0 metri.

La circolare fornisce, altresì, importanti chiarimenti in materia di valutazione di impatto ambientale.

**D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.**

---

Con il Decreto Legislativo in epigrafe si dà attuazione alla direttiva 2009/28/CE, che ha previsto nuovi meccanismi incentivanti e nuovi obblighi per gli Stati membri, all’interno di una tabella di marcia che dovrebbe condurre l’Unione Europea a raggiungere nel 2020 l’obiettivo chiave globale “20-20-20” (riduzione del 20% delle emissioni di gas ad effetto serra ed aumento al 20% del risparmio energetico e del consumo da fonti rinnovabili).

Per quanto qui di interesse, il Decreto modifica in parte le procedure amministrative per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che ora divengono:

- l’autorizzazione unica
- la nuova procedura abilitativa semplificata (c.d. PAS)
- la comunicazione.

Per quanto attiene all’autorizzazione unica, in sostanza si riduce da 180 a 90 giorni il termine massimo per la conclusione del procedimento, al netto dei tempi necessari

all'espletamento per le procedure in materia ambientale.

Per quanto attiene alle procedure di competenza comunale, conferma i casi soggetti a comunicazione e sostituisce le D.I.A. con la nuova procedura P.A.S., che alla stessa stregua della D.I.A. usufruisce del silenzio-assenso decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Per ulteriori approfondimenti della procedura P.A.S. si rinvia alla lettura del decreto; di rilievo, la preventiva produzione degli elaborati tecnici per la connessione, redatti dal gestore della rete.

A tutela del verde agricolo, problema da tempo sollevato da più parti a vari livelli (nazionale e locale), il decreto in epigrafe pone dei limiti alla installazione degli impianti fotovoltaici in aree agricole; più precisamente, dispone:

- a) potenza nominale di ciascun impianto non superiore a 1 MW;
- b) per terreni appartenenti al medesimo proprietario, distanza tra più impianti non inferiore a 2 km;
- c) rapporto di copertura non superiore al 10%.

I suddetti limiti non si applicano ai seguenti casi:

- a terreni abbandonati da più di 5 anni;
- ad impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto;
- ad istanze inoltrate entro il 1° gennaio 2011, a condizione che l'impianto entri in esercizio entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il decreto è entrato in vigore il 29 marzo 2011; si segnala detta data per la corretta interpretazione delle sopra riportate cause di esclusione.

Il decreto dispone, inoltre:

- l'obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per edifici di nuova costruzione e per interventi di ristrutturazione rilevanti;
- norme in varie materie (certificazione energetica, qualificazione degli installatori, sviluppo delle reti elettriche, incentivazione, ecc.);
- di rilievo, i casi e le misure delle sanzioni amministrative per interventi abusivi (art. 44).

Si rinvia, comunque, alla lettura del decreto per i dettagli e la necessaria lettura di altre disposizioni, qui non riportate in quanto ininfluenti ai fini dell'istruttoria comunale.

**D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 5 maggio 2011 “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici”.**

---

Il Decreto in epigrafe, informalmente denominato nel settore “*Quarto conto energia*”, stabilisce i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.

Non di interesse per le procedure istruttorie di competenza comunale.

### 3 – URBANISTICA ED EDILIZIA.

In materia urbanistica si deve dare atto che tutte le leggi, norme e regolamenti fin qui esaminati non sembrano disporre specifiche norme o limiti di natura edilizia; anzi, prevedono espressamente l'impossibilità di subordinare a specifiche norme urbanistiche l'installazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.

Si deve, infatti, ricordare che il D.Lgs. n. 387/2003 ha disposto che l'autorizzazione unica costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico; disposizione, questa, che sia a livello nazionale (D.M. 10/9/2010), sia a livello regionale (D.G.R. n. 3029/2010), si è voluto rammentare e confermare.

In materia edilizia, poi, particolare rilievo assume il problema della disponibilità di uno specifico "Regolamento comunale" in materia.

Da più parti se ne auspica la redazione, al fine di consentire una serena attivazione degli impianti, ma soprattutto la tutela del territorio comunale; si deve, però, rammentare:

- che la Corte Costituzionale ha bocciato non solo le regolamentazioni regionali, ma anche la possibilità di regolamentazione comunale espressamente prevista dalla legge regionale n. 31/2008 (art. 2, comma 2);
- che solo il D.M. 10/9/2010 ha finalmente stabilito la possibilità di emanare regolamenti, ma solo per le Regioni e le Province Autonome, peraltro in modo limitato e ben specificato.

In forza di dette sentenze e disposizioni, si deve concludere che l'eventuale redazione ed approvazione di un regolamento comunale sarebbe illegittima.

Sempre in materia edilizia, si deve infine dare atto della insussistenza di specifiche norme di natura dimensionale, fatta eccezione per le indicazioni fornite dalla Circolare regionale n. 2/2011 in materia di altezze dei pannelli dal suolo e dalle coperture degli edifici; l'altezza, in mancanza di specifiche necessità, non può superare i 2,0 – 3,0 metri.

#### 4 - ESAME ISTRUTTORIO.

##### 4.1 - NOTE E CONDIZIONI SPECIALI.

- 1) Gli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.
- 2) Tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati in zona agricola (D.Lgs. 387/2003). La successiva L.R. 31/2008 lo ha vietato per i soli impianti alimentati a biomasse.
- 3) In zona agricola vanno osservati i seguenti limiti (D.Lgs. 28/2011):
  - d) potenza nominale di ciascun impianto non superiore a 1 MW;
  - e) per terreni appartenenti al medesimo proprietario, distanza tra più impianti non inferiore a 2 km;
  - f) rapporto di copertura non superiore al 10%.

I suddetti limiti non si applicano:

- a terreni abbandonati da più di 5 anni;
- ad impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto;
- ad istanze inoltrate entro il 1° gennaio 2011, a condizione che l'impianto entri in esercizio entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il decreto è entrato in vigore il 29 marzo 2011.

- 4) Nelle aree interessate dai Laghi e dalla Gravina di Monsignore sono consentiti esclusivamente:
  - impianti fotovoltaici integrati sui tetti di edifici esistenti;
  - generatori eolici installati sui tetti di edifici esistenti, con altezza del palo non superiore a 1,5 metri e diametro delle pale non superiore ad 1 metro.
- 5) Gli impianti fotovoltaici possono essere costituiti da pensiline, pergole, tettoie e frangisole (D.M. 19/2/2007). Il decreto non definisce o impone limiti di altezza. Riferimenti nella Circolare regionale n. 2/2011.
- 6) Gli impianti fotovoltaici sono definibili come “*impianti con moduli ubicati al suolo*”, allorché i moduli hanno una distanza minima da terra inferiore a 2 metri. Ai soli fini delle tariffe incentivanti, le strutture realizzate in ampi spazi aperti e non costituenti pertinenze di altri immobili non possono definirsi pergole, pensiline e tettoie (D.M.

6/8/2010).

- 7) Gli impianti eolici e fotovoltaici vanno denunciati in catasto quali opifici inquadrati nella categoria “D/1” (Nota Agenzia del Territorio di Bari prot. n. 23458 del 9/12/2008).

#### **4.2 – PROCEDURE.**

- 1) In caso di ricorso alla comunicazione, è obbligatorio allegare ad essa la seguente documentazione (D.M. 10/9/2010):
- a) eventuali autorizzazioni imposte da normative di settore;
  - b) dichiarazione di disponibilità delle aree interessate dall’impianto;
  - c) dati identificativi dell’impresa;
  - d) progetto a firma di tecnico abilitato, che dichiara di non avere rapporti di dipendenza né con l’impresa, né con il committente e che asseveri che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi e che per i lavori previsti non necessita permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001.
- 2) In caso di ricorso alla P.A.S. (ex D.I.A.):
- a) tutti i documenti di cui al punto precedente;
  - b) dichiarazione di disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dell’impianto (L.R. 31/2008).
- 3) È precluso il ricorso alla D.I.A. ed alla comunicazione se il proponente non ha titolo sulle aree interessate dall’impianto (D.M. 10/9/2010).
- 4) I proponenti devono dimostrare il possesso dei requisiti previsti per gli imprenditori commerciali, con l’esclusione di impianti con potenza inferiore a 100 kW e in tutti i casi di autoproduzione ex D.Lgs. 16/3/1999 n. 79 (art. 2, comma 2).
- 5) I titoli abilitativi devono contenere l’obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico dell’esercente, a seguito della dismissione impianto (D.Lgs. 387/2003).
- 6) Sono esentati dal contributo di costruzione - come già previsto dall’art. 17 del D.P.R. 380/2001 - gli impianti, lavori, opere, modifiche, e installazioni relativi alle fonti rinnovabili di energia (D.M. 10/9/2010).

#### **4.3 – GARANZIE**

Le uniche forme di garanzia espressamente previste dalle norme sono le seguenti.

La legge regionale n. 31/2008 prevedeva all'art. 4, comma 2, il deposito di fideiussione pari a 5 €/kW a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, ma solo per autorizzazioni uniche regionali. Deve ritenersi superata dalle seguenti deliberazioni.

- *Delibera Regionale 28/9/2010 n. 2084* - Approva uno schema di protocollo di intesa tra Regione, Comune ed installatore, in cui si prevede il deposito di una somma da definire volta per volta e da destinare al riequilibrio paesaggistico, a tutela delle aree del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale in corso di approvazione;
- *D.G.R. 28/12/2010 n. 3029. Disciplina del procedimento per l'autorizzazione unica* - Prevede il deposito di una fideiussione di importo pari a 50 €/kW per la rimessa in pristino dei luoghi; ma sempre con riferimento alla autorizzazione unica.

#### **4.4 – PAESAGGIO E AMBIENTE.**

Gli interventi qui in esame sono ovviamente sottoposti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, laddove necessaria in forza delle norme e leggi vigenti nazionali e regionali.

Per le ordinarie autorizzazioni paesaggistiche è competente la locale commissione del paesaggio, appositamente istituita dal Comune di Conversano in ossequio alle specifiche disposizioni nazionali e regionali (D.Lgs. n. 42/2004; Legge Regionale 7/10/2009 n. 20; Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 24/11/2009).

Si rileva e si evidenzia che le autorizzazioni paesaggistiche restano di competenza regionale per impianti di potenza superiore a 10 MW, così come disposto dall'art. 7 della sopra citata legge regionale 07/10/2009 n. 20

Per quanto attiene ai casi di valutazione di impatto ambientale, si rinvia alla legge regionale 12 aprile 2001 n. 11, come aggiornata e modificata con alcune delle norme e leggi richiamate nel precedente paragrafo 2. Importanti indicazioni e chiarimenti, come già precedentemente accennato, vengono forniti dalla Circolare regionale n. 2/2011 (D.G.R. n. 416/2011).

#### **4.5 – TITOLI ABILITATIVI.**

Come si può evincere dalla lettura del sommario normativo riportato al precedente paragrafo 2, appare particolarmente farraginoso, quando non difficoltoso, individuare il titolo abilitativo per ciascuna tipologia di intervento.

Soccorrono, in parte, il D.M. 10 settembre 2010, il Regolamento regionale n. 24/2010 e la Circolare regionale n. 2/2011, ai quali si rimanda per i dettagli.

Si riporta, di seguito, un tentativo di riepilogo delle procedure amministrative e dei titoli abilitativi, raccolti in apposito abaco.

Si raccomanda in ogni caso, per le pratiche di particolare complessità, di eseguire preventivamente una attenta rilettura quantomeno dei suddetti D.M. 10 settembre 2010, Regolamento regionale n. 24/2010 e Circolare regionale n. 2/2011.

TIPOLOGIA IMPIANTO	POT. MAX (kW)	V.I.A.	TITOLO EDILIZIO	DOCUMENTI ED OBBLIGHI
Eolico generico.	60	No (L.R. 25/2007)	P.A.S. (D.Lgs. 387/03, R.R. 24/2010 e D.lgs. 28/2011)	Disponibilità delle aree interessate; dati identificativi dell'impresa; progetto; obbligo di rimessa in pristino a seguito dismissione impianto (D.Lgs. 387/03 e D.M. 10/9/2010). Dichiarazione di disponibilità delle risorse finanziarie (L.R. 31/08). Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete (D.Lgs. 28/2011). Se non finalizzati ad autoconsumo, vietata la localizzazione in zone SIC, ZPS e ATE A e B del PUTT/p (L.R. 31/08).
Fotovoltaico generico.	20	No (D.M. 19/2/2007)	P.A.S. (D.Lgs. 387/03, D.M. 10/9/2010, R.R. 24/2010, C.R. 2/2011 e D.Lgs. 28/2011)	Disponibilità delle aree interessate; dati identificativi dell'impresa; progetto; obbligo di rimessa in pristino a seguito dismissione impianto (D.Lgs. 387/03 e D.M. 10/9/2010). Dichiarazione di disponibilità delle risorse finanziarie (L.R. 31/08). Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete (D.Lgs. 28/2011). Se non finalizzati ad autoconsumo, vietata la localizzazione in zone SIC, ZPS e ATE A e B del PUTT/p (L.R. 31/08).

<b>TIPOLOGIA IMPIANTO</b>	<b>POT. MAX (kW)</b>	<b>V.I.A.</b>	<b>TITOLO EDILIZIO</b>	<b>DOCUMENTI ED OBBLIGHI</b>
Idraulico generico.	100	No (D.M. 10/9/2010, D.M. 10/9/2010 e R.R. 24/2010)	P.A.S. (D.Lgs. 387/03, D.M. 10/9/2010, R.R. 24/2010 e D.Lgs. 28/2011)	Disponibilità delle aree interessate; dati identificativi dell'impresa; progetto; obbligo di rimessa in pristino a seguito dismissione impianto (D.Lgs. 387/03 e D.M. 10/9/2010). Dichiarazione di disponibilità delle risorse finanziarie (L.R. 31/08). Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete (D.Lgs. 28/2011).
Biomasse generico.	200	No (D.M. 10/9/2010)	P.A.S. (D.Lgs. 387/03, D.M. 10/9/2010, R.R. 24/2010 e D.Lgs. 28/2011)	Disponibilità delle aree interessate; dati identificativi dell'impresa; progetto; obbligo di rimessa in pristino a seguito dismissione impianto (D.Lgs. 387/03 e D.M. 10/9/2010). Dichiarazione di disponibilità delle risorse finanziarie (L.R. 31/08). Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete (D.Lgs. 28/2011). Vietato in zona agricola (L.R. 31/2008).
Gas e biogas generico.	250	No (D.M. 10/9/2010)	P.A.S. (D.Lgs. 387/03, R.R. 24/2010 e D.Lgs. 28/2011)	Disponibilità delle aree interessate; dati identificativi dell'impresa; progetto; obbligo di rimessa in pristino a seguito dismissione impianto (D.Lgs. 387/03 e D.M. 10/9/2010). Dichiarazione di disponibilità delle risorse finanziarie (L.R. 31/08). Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete (D.Lgs. 28/2011).

<b>TIPOLOGIA IMPIANTO</b>	<b>POT. MAX (kW)</b>	<b>V.I.A.</b>	<b>TITOLO EDILIZIO</b>	<b>DOCUMENTI ED OBBLIGHI</b>
Eolico di altezza non superiore a 1,5 m e diametro non superiore ad 1 m, non interessati dall'applicazione del D.Lgs. 42/2004.	/	No (L.R. 25/2007)	Comunicazione (D.Lgs. 115/08, D.M. 10/9/2010 e R.R. 24/2010)	Disponibilità delle aree interessate dall'impianto; dati identificativi dell'impresa; progetto a firma di tecnico abilitato (D.M. 10/9/2010).
Fotovoltaico aderente o integrato nei tetti degli edifici esistenti con stessa inclinazione ed orientamento della falda; senza modifica della sagoma dell'edificio e superficie impianto non superiore a quella del tetto, non interessati dall'applicazione del D.Lgs. 42/2004.	/	No (D.M. 10/9/2010)	Comunicazione (D.Lgs. 115/08, D.M. 10/9/2010, R.R. 24/2010 e C.R. 2/2011)	Disponibilità delle aree interessate dall'impianto; dati identificativi dell'impresa; progetto a firma di tecnico abilitato (D.M. 10/9/2010).
Solare e fotovoltaico a servizio degli edifici esistenti, da realizzare al di fuori della zona A (centro storico).	/	No (D.M. 10/9/2010 e D.Lgs. 28/2011)	Comunicazione (art. 6 DPR 380/2001, come modificato da D.L. 40/2010)	Disponibilità delle aree interessate dall'impianto; dati identificativi dell'impresa; progetto a firma di tecnico abilitato (D.M. 10/9/2010).
Fotovoltaico su edifici esistenti o sulle loro pertinenze, con capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto, realizzati al di fuori della zona A (centro storico).	200	No (D.M. 10/9/2010)	Comunicazione ( D.M. 10/9/2010, R.R. 24/2010 e C.R. 2/2011)	Disponibilità delle aree interessate dall'impianto; dati identificativi dell'impresa; progetto a firma di tecnico abilitato (D.M. 10/9/2010).
Fotovoltaico su edifici esistenti, diverso dalla fattispecie di cui al D.Lgs. 115/08, ma di superficie non superiore al tetto dell'edificio.	/	No (D.M. 10/9/2010)	P.A.S. (D.M. 6/8/2010, D.M. 10/9/2010, R.R. 24/2010, C.R. 2/2011 e D.Lgs. 28/2011)	Disponibilità delle aree interessate; dati identificativi dell'impresa; progetto; obbligo di rimessa in pristino a seguito dismissione impianto (D.Lgs. 387/03 e D.M. 10/9/2010). Dichiarazione di disponibilità delle risorse finanziarie (L.R. 31/08). Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete (D.Lgs. 28/2011).
Biomasse e gas di discarica operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima inferiore a 50 kW.	50	No (D.M. 10/9/2010)	Comunicazione ( D.M. 10/9/2010 e R.R. 24/2010)	Disponibilità delle aree interessate dall'impianto; dati identificativi dell'impresa; progetto a firma di tecnico abilitato (D.M. 10/9/2010).

<b>TIPOLOGIA IMPIANTO</b>	<b>POT. MAX (kW)</b>	<b>V.I.A.</b>	<b>TITOLO EDILIZIO</b>	<b>DOCUMENTI ED OBBLIGHI</b>
Biomasse, gas di discarica, gas residuati e biogas realizzati in edifici esistenti senza alterazione di volumi e superfici e con capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.	200	No (D.M. 10/9/2010)	Comunicazione ( D.M. 10/9/2010 e R.R. 24/2010)	Disponibilità delle aree interessate dall'impianto; dati identificativi dell'impresa; progetto a firma di tecnico abilitato (D.M. 10/9/2010).
Biomasse, gas di discarica, gas residuati e biogas operanti in assetto cogenerativo.	200 1000	No (D.M. 10/9/2010)	P.A.S. ( D.M. 10/9/2010, R.R. 24/2010 e D.Lgs. 28/2011)	Disponibilità delle aree interessate; dati identificativi dell'impresa; progetto; obbligo di rimessa in pristino a seguito dismissione impianto (D.Lgs. 387/03 e D.M. 10/9/2010). Dichiarazione di disponibilità delle risorse finanziarie (L.R. 31/08). Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete (D.Lgs. 28/2011).
Torri anemometriche per la misurazione temporanea del vento non superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, installate in aree non soggette a vincolo.	/	No (D.M. 10/9/2010)	Comunicazione ( D.M. 10/9/2010)	Disponibilità delle aree interessate dall'impianto; dati identificativi dell'impresa; progetto a firma di tecnico abilitato (D.M. 10/9/2010).
Torri anemometriche con durata superiore a 36 mesi.	/	No (D.M. 10/9/2010)	P.A.S. ( D.M. 10/9/2010 e D.Lgs. 28/2011)	Disponibilità delle aree interessate; dati identificativi dell'impresa; progetto; obbligo di rimessa in pristino a seguito dismissione impianto (D.Lgs. 387/03 e D.M. 10/9/2010). Dichiarazione di disponibilità delle risorse finanziarie (L.R. 31/08). Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete (D.Lgs. 28/2011).
Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti senza alterazione di volumi e superfici, senza modifiche di destinazione d'uso e con capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.	200	No (D.M. 10/9/2010)	Comunicazione ( D.M. 10/9/2010 e R.R. 24/2010)	Disponibilità delle aree interessate dall'impianto; dati identificativi dell'impresa; progetto a firma di tecnico abilitato (D.M. 10/9/2010).

<b>TIPOLOGIA IMPIANTO</b>	<b>POT. MAX (kW)</b>	<b>V.I.A.</b>	<b>TITOLO EDILIZIO</b>	<b>DOCUMENTI ED OBBLIGHI</b>
Impianti fotovoltaici ubicati al suolo con potenza superiore a 20 kW.	/	Si	Autorizzazione unica regionale (D.Lgs. 387/03 e R.R. 24/2010)	Vedasi: D.G.R. 3029/2010 Det. Reg. 1/2011
Eolico di potenza superiore a 60 kW. Parchi eolici o singoli aerogeneratori.	/	Si	Autorizzazione unica regionale (D.Lgs. 387/03 e R.R. 24/2010)	Vedasi: D.G.R. 3029/2010 Det. Reg. 1/2011
Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti di potenza superiore a 200 kW e impianti alimentati a fonte idraulica di potenza superiore a 100 kW.	/	Si	Autorizzazione unica regionale (D.Lgs. 387/03 e R.R. 24/2010)	Vedasi: D.G.R. 3029/2010 Det. Reg. 1/2011
Serre fotovoltaiche; realizzazione di impianto su serre esistenti.	/	No	Comunicazione (C.R. 2/2011)	Disponibilità delle aree interessate dall'impianto; dati identificativi dell'impresa; progetto a firma di tecnico abilitato (D.M. 10/9/2010).
Serre fotovoltaiche; realizzazione di impianto contestualmente alla costruzione della serra.	/	/	Vari (in funzione della tipologia dell'impianto)	////
Rifacimento di impianti eolici e fotovoltaici esistenti, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi.	/	No	P.A.S. (D.M. 10/9/2010 e D.Lgs. 28/2011)	Disponibilità delle aree interessate; dati identificativi dell'impresa; progetto; obbligo di rimessa in pristino a seguito dismissione impianto (D.Lgs. 387/03 e D.M. 10/9/2010). Dichiarazione di disponibilità delle risorse finanziarie (L.R. 31/08). Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete (D.Lgs. 28/2011).
Impianti per la produzione di energia termica da fonti energetiche rinnovabili, destinati esclusivamente alla produzione di acqua calda e di aria in edifici esistenti.	/	No	Comunicazione (D.Lgs. 28/2011)	Disponibilità delle aree interessate dall'impianto; dati identificativi dell'impresa; progetto a firma di tecnico abilitato (D.M. 10/9/2010).
Impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole. <u>LIMITAZIONI.</u>	/	/	Riferimenti: D.M. 6/8/2010 e D.Lgs. 28/2011	Potenza non superiore ad 1 MW; distanza tra impianti in terreni dello stesso proprietario > 2 km; rapporto di copertura non superiore al 10% (vedi sommario per esclusioni).

<b>TIPOLOGIA IMPIANTO</b>	<b>POT. MAX (kW)</b>	<b>V.I.A.</b>	<b>TITOLO EDILIZIO</b>	<b>DOCUMENTI ED OBBLIGHI</b>
Sviluppo delle reti elettriche.	/	/	Autorizzazione unica regionale (D.Lgs. 28/2011)	Vedasi: D.G.R. 3029/2010 Det. Reg. 1/2011
Abusivismo: determinazione dei casi e della sanzioni amministrative.	/	/	Riferimenti: D.Lgs. 28/2011	////
Per il Comune di Conversano: incompatibilità di qualsiasi tipologia di impianto nei Laghi di Conversano e nella Gravina di Monsignore.	/	/	Riferimenti: R.R. 24/2010	////

\* \* \* \* \*

IL DIRETTORE  
AREA URBANISTICA E LL. PP.  
ing. Andrea Lorusso